

15 maggio 2019

Categorie: Regimi speciali > Regime Forfettario

Avvocato appena abilitato e prestazione lavorativa nei confronti del "dominus". Sì al regime forfettario

Autore: Andrea Amantea

Domanda - Un avvocato da poco abilitato ha intenzione di aprire la partita Iva per lo svolgimento della professione; il dubbio principale riguarda la possibilità di agire in regime forfettario e al contempo collaborare in via prevalente con il "dominus" presso il quale è stato svolto il periodo di praticantato.

In tale caso, è possibile accedere al regime di determinazione del reddito a forfait?

Risposta - Prima di fornirle una risposta è necessario evidenziare le cause di esclusione all'applicazione del regime forfettario novellate in seguito all'intervento della Legge di bilancio 2019.

In particolare, non possono accedere al regime a forfait:

- a) i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito (conferma);
- b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto (conferma);
- c) i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi (conferma);
- d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente (possibilità di esercitare in assemblea la maggioranza dei voti) società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Inoltre, l'esclusione opera altresì nei confronti delle persone fisiche la cui attività sia esercitata **prevalentemente** (in termini di ricavi e compensi percepiti) nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano in corso nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, non possono avvalersi del regime agevolato (vedi lettera d-bis comma 57 Legge 190/2014).

La condizione di prevalenza va verificata al termine del periodo d'imposta in cui si applica il regime forfettario, con eventuale uscita dal regime nell'anno successivo.

Venendo ora al suo caso specifico, l'articolo 1-bis, comma 3, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12/2019 ha ulteriormente modificato la formulazione della lettera d-bis) del comma 57 sopra citato, escludendo dall'ambito di applicazione della stessa i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio per l'esercizio di arti o professioni.

In base a quanto detto finora, nel suo caso, al di là delle previsioni della normativa da ultimo richiamata che esclude a priori l'applicazione della causa di esclusione, considerando che la condizione di prevalenza avrebbe dovuto verificarsi al termine del periodo d'imposta in cui si applica il regime forfettario, sarebbe stato comunque possibile accedere allo stesso regime di determinazione del reddito a forfait nel 2019 e verificare la causa di esclusione alla fine del periodo d'imposta.

La risposta al suo quesito è dunque affermativa.

Libreria



Mini Ebook

"Cause ostative e regime forfettario: casi pratici"

Approfondisci

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it